Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 23-4853

L.r. n. 11/2012, articolo 15, comma 6, e s.m.i. Autorizzazione all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunita' montana Appennino Aleramico Obertengo.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

## Premesso che:

- la Regione Piemonte, con legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), ai fini di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, ha disposto, tra l'altro, il superamento delle attuali comunità montane esistenti sul proprio territorio, prevedendo agli artt. 14 e 15 il commissariamento delle stesse:
- la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), riconoscendo nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, ha dettato disposizioni in merito alla formazione delle nuove unioni montane ed ha individuato le stesse quale forma associativa destinata a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione;
- tre delle ventidue comunità montane del territorio piemontese si sono trasformate integralmente nelle corrispettive unioni montane (Valle del Cervo La Bursch, Valle dell'Elvo e Valsesia), e sono pertanto state oggetto del decreto presidenziale previsto dall'articolo 12, comma 9, della 1.r. 11/2012;
- per le altre diciannove comunità montane, i cui comuni non hanno assolto alla costituzione di una sola unione montana comprendente la totalità dei comuni che ne fanno parte, tra il 31 marzo e il 15 aprile 2014, con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale, sono stati nominati, e successivamente prorogati fino al 31/12/2015, i commissari di cui all'articolo 14 della l.r. n. 11/2012;
- l'art. 12 della l.r. n. 11/2012, come modificato dall'articolo 12 della l.r. n. 3/2014, disciplina altresì i casi in cui alla comunità montana succedano più unioni montane che comprendono la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana stessa (comma 5) e quelli in cui non tutti i comuni che fanno parte dell'ambito territoriale della comunità montana si costituiscano in unioni montane (comma 6), disponendo al comma 10 che, in tali casi, le unioni montane e i comuni non inclusi in unioni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente, secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7;

## preso atto che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 31 marzo 2014, il sig. Paolo Caviglia è stato nominato Commissario della Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo, incarico successivamente via via prorogato, da ultimo con D.P.G.R. n. 81 del 28 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2016;
- in attuazione dell'incarico conferito il Commissario ha provveduto, tra l'altro e secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, alla redazione di una prima relazione recante il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e delle risorse finanziarie e

strumentali della comunità montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue, trasmessa alla Regione Piemonte in data 4 giugno 2014, successivamente aggiornata come da documentazione inviata in data 5 giugno 2015, ed infine presentando l'ultima versione della proposta di liquidazione e riparto, alla scadenza del mandato, con nota prot. n. 468 del 30 dicembre 2016;

- l'art. 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, intervenendo a modificare l'art. 15 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, ha stabilito che qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 anche per il caso dei commissari per i quali la Giunta regionale non abbia approvato il provvedimento di cui al comma 6, il Commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale;
- con D.G.R. 23 gennaio 2017, n. 10-4587, la Giunta regionale ha proceduto alla nomina dei commissari regionali per la gestione liquidatoria non ancora conclusa delle comunita' montane, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della l.r. n. 11/2012, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 19/2016;
- con tale atto, si stabilisce che il commissario regionale provvede a completare l'attuazione del piano di liquidazione e riparto autorizzato dalla Giunta regionale, provvedendo alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti alla data di decorrenza dell'incarico, al trasferimento del personale eventualmente ancora in servizio presso la comunità montana secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 21-3114 del 4 aprile 2016, nonché all'adozione di tutti gli atti e all'assolvimento di tutti gli adempimenti e le incombenze connesse alla liquidazione; per le comunità montane per le quali non sia ancora stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012, il commissario provvede altresì alla definizione del piano di riparto e liquidazione, sulla base delle relazioni e delle ipotesi già formulate dai commissari incaricati ai sensi dell' articolo 14 della l.r. n. 11/2012;

per la Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo, il cui piano di riparto e di liquidazione non è ancora stato approvato, è stata nominata la d.ssa Raffaella Musso, la quale dovrà pertanto portare a compimento le attività liquidatorie in sostituzione del commissario decaduto il 31 dicembre 2016;

- per favorire la prosecuzione delle attività, si è svolto in ambito regionale, in data 9 febbraio 2017, uno specifico incontro tra il Commissario uscente, Avv. Paolo Caviglia, ed il Commissario regionale subentrante, d.ssa Raffaella Musso, nel corso del quale il Commissario uscente ha illustrato la propria ipotesi di riparto e di liquidazione, dando assicurazione, come da documentazione riportata nel piano, della condivisione di tale proposta da parte di tutte le Unioni montane dell'ambito di riferimento;
- la d.ssa Musso si è riservata di verificare i contenuti del piano anche alla luce di appositi riscontri diretti in loco e previo esame degli elementi rappresentati nel piano, nonché attraverso analisi ed approfondimenti che si dovessero rendere necessari nel corso dell'attività;
- alla luce di quanto sopra, in relazione alla possibilità di pervenire a breve termine all'assunzione dell'atto deliberativo regionale che consenta di autorizzare l'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo, con nota prot. n. 14605 in data 24/3/2017, è stato richiesto alla d.ssa Musso, da parte della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, un riscontro formale in merito all'ipotesi presentata dal precedente Commissario;

- con nota prot. n. 3578/AB000/XST 016 del 27/3/2017, il Commissario liquidatore regionale ha posto in evidenza la sostenibilità del piano e dichiarato l'insussistenza di elementi ostativi all'autorizzazione all'ulteriore corso delle procedure di liquidazione previste dalla proposta di liquidazione e riparto della Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo;

dato atto che, nell'ambito dell'attuazione delle ll.rr. n.11/2012 e n. 3/2014 e del progressivo processo di superamento delle comunità montane ivi delineato, nell'ambito della Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo si sono costituite l'Unione montana Dal Tobbio al Colma, l'Unione montana Suol d'Aleramo, l'Unione montana Tra Langa e Alto Monferrato, l'Unione montana Val Lemme e l'Unione montana Alto Monferrato Aleramico;

richiamato l'articolo 12, comma 10 della l.r. n. 11/2012, il quale dispone che subentrano nei beni e nei rapporti attivi e passivi della preesistente comunità montana anche i comuni non inclusi in alcuna unione;

vista la D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015, recante determinazione dei criteri per l'autorizzazione all'ulteriore corso delle ipotesi di liquidazione e riparto proposte dai Commissari delle comunità montane;

preso atto di quanto comunicato dal Commissario Musso e verificata la rispondenza del piano di riparto in oggetto al dettato normativo, per cui non vi è la necessità di prescrivere l'adozione di modifiche e integrazioni, né di proporre criteri di riparto diversi od ulteriori rispetto a quelli applicati, anche tenuto conto della condivisione dei criteri da parte degli enti subentranti;

dato atto che con D.G.R. n. 33-2288 del 19 ottobre 2015, al fine di consentire ai GAL di candidarsi ai programmi del PSR 2014-2020 in fase di avvio con l'assetto societario aggiornato, il Commissario è stato autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle quote di partecipazione della Comunità montana nel GAL denominato "Borba s.c.a.r.l.";

ritenuto che, qualora successivamente alla presente deliberazione intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella ipotesi in oggetto, informando la Regione delle integrazioni così apportate al piano di liquidazione e riparto dell'ente;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale;

all'unanimità,

## delibera

- di prendere atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal Commissario liquidatore regionale della Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo, recependo la proposta definita dal precedente Commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, conservata agli atti della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, e di autorizzarne l'ulteriore seguito;

- di disporre che, qualora successivamente alla presente deliberazione intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze, applicando i medesimi criteri contenuti nella ipotesi di cui al punto precedente, dandone informazione alla Regione;
- di disporre che, alla chiusura delle procedure di liquidazione, il Commissario dovrà approvare e trasmettere alla Regione un conto consuntivo straordinario;
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Unione montana Dal Tobbio al Colma, all'Unione montana Suol d'Aleramo, all'Unione montana Tra Langa e Alto Monferrato, all'Unione montana Val Lemme e all'Unione montana Alto Monferrato Aleramico;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)